



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

ALLEGATO 1

NOTA METODOLOGICA SUI CRITERI E LE MODALITA' DI RIPARTO DEL FONDO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 2021, N. 117.

L'art. 1, comma 1 del decreto legge 17 agosto 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910, destinato a interventi di sanificazione dei locali sede di seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Ai fini del riparto del predetto fondo tra gli enti interessati alle consultazioni elettorali si è proceduto utilizzando i criteri previsti dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.136, così come modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In particolare si è attribuito, a ciascun comune un importo determinato con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire e, per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Si è inoltre, tenuto conto di ulteriori correttivi:

- a) Per i comuni potenzialmente interessati al turno di ballottaggio sono state raddoppiate il numero delle sezioni;
- b) Per i comuni fino a 5 sezioni si è attribuito un importo minimo di 500 euro per sezione (es. 500 euro per una sezione, 1.000 euro per due sezioni e così sino a 2.500 euro per 5 sezioni).
- c) Si è, infine, attribuito un importo minimo di euro 2.500 per i comuni che pur avendo un numero di sezioni maggiore di 5 risultavano avere, considerati i criteri sopra descritti, un contributo inferiore a tale importo.

